R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 11/2025

Nel giudizio iscritto al n. 63132 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dai sigg.ri:

1) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

2) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

3) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

4) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

5) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

6) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

7) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

8) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

9) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

10) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

11) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

12) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

13) **-** (C.F. -) nato il - a - residente a -;

Tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Renzo Filoia del Foro di Firenze (C.F. FLI RNZ73R31 H501A) ed elettivamente domiciliati presso e nel

di lui studio sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, PEC renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it, giuste procure in calce all'atto introduttivo, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it per le comunicazioni di cancelleria e le notifiche;

ricorrenti

Contro:

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro in carica *pro-tempore*, con sede in Viale dell'Esercito n. 186, 00143 – Roma, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistenti

per,

1) In via principale, l'accertamento del diritto di tutti i ricorrenti al ricalcolo del trattamento pensionistico a decorrere dalla data di transito in congedo tenendo conto del periodo trascorso in ausiliaria, ai sensi dell'art. 1871 del d.lgs. n. 66/2010, così beneficiando del **diverso coefficiente di trasformazione** al quale sottoporre il montante contributivo già maturato all'ingresso in posizione di ausiliaria, nonché della **rivalutazione del montante contributivo** con i versamenti operati durante la posizione di ausiliaria in sede di commutazione del trattamento di ausiliaria in pensione vitalizia;

2) in via subordinata, la condanna dell'Amministrazione di appartenenza di ogni singolo ricorrente alla restituzione delle somme da ciascuno versate a titolo contributivo nel periodo di ausiliaria, con

interessi e rivalutazione monetaria;

3) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore dell'Avvocato.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12 gennaio 2025 il relatore cons. Elena Papa; l'avv. Ascanio Ruschi su delega dell'avv. Renzo Filoia, per i ricorrenti; nessuno comparso per il ministero della Difesa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso del 6 giugno 2024, i ricorrenti come in epigrafe elencati, tutti Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito cessati dal servizio per limiti di età e collocati in ausiliaria a domanda, hanno lamentato la mancata valorizzazione, nel calcolo della pensione, del periodo di ausiliaria, in violazione dei principi fissati dall'art. 1871 del d. lgs. n. 66/2010 (in seguito anche Codice dell'Ordinamento Militare o COM), a mente del quale *"Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui articolo 1870"*.

Hanno, altresì, affermato di aver sollecitato in via amministrativa il Ministero della Difesa al ricalcolo del trattamento previdenziale in essere secondo tali criteri, senza, tuttavia, ottenere l'esito atteso. Hanno, pertanto, concluso come esposto in epigrafe.

Con ulteriore memoria del 27 novembre 2024 hanno evidenziato che il Ministero non risultava, al momento, costituito e hanno insistito sulle domande, deduzioni e conclusioni già proposte.

Il Ministero si è costituito con memoria del 29 novembre 2024 dando conto di avere risposto alle istanze amministrative di ricalcolo del trattamento previdenziale presentate dai ricorrenti in modi diversi, a seconda della specifica situazione di ciascuno, stante la disomogeneità delle singole posizioni.

Afferma in particolare, di avere riconosciuto, nelle more del presente giudizio, la pretesa vantata dai ricorrenti sigg.ri -. Ritiene, al contrario, non spettanti le richieste avanzate dagli altri ricorrenti per due ordini di ragioni, basate sulla diversa posizione previdenziale. Li ha, pertanto, distinti in due gruppi, da un lato, i sigg.ri -, cessati dal servizio in data anteriore alla c.d. riforma Fornero del 2011 e in godimento di pensione definitiva calcolata interamente con il sistema retributivo per aver raggiunto al 31 dicembre 1995 i 18 anni di contributi. Per questi il rendimento pensionistico sarebbe stato da calcolare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiunta dopo 40 anni di servizio, senza possibilità di valorizzare ulteriori contribuzioni; dall'altro lato, i sigg.ri -, cessati successivamente al 31 dicembre 2011, avendo raggiunto a tale data un'anzianità

contributiva pari o superiore a 40 anni e l'80% della base pensionabile, in godimento di pensione definitiva calcolata con il sistema c.d. *pro rata,* che anche in questo caso non avrebbero diritto alla valorizzazione dei contributi versati durante il periodo di ausiliaria.

Ha pertanto chiesto di dichiarare:

- la cessazione della materia del contendere per il primo gruppo di ricorrenti;

- l'improcedibilità per carenza di interesse ad agire per il secondo gruppo e

- il rigetto del ricorso proposto per infondatezza per il terzo gruppo di ricorrenti, con vittoria delle spese di giudizio.

Con nota del 9 dicembre 2024 i ricorrenti hanno chiesto rinvio per esame della documentazione depositata dal Ministero della Difesa.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024, nessuno comparso, questo giudice ha ritenuto di concedere il rinvio fissando, con ordinanza a verbale, la nuova udienza alla data del 14 gennaio 2024 e dando alle parti termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025 la difesa dei ricorrenti ha dato atto della cessazione della materia del contendere per i signori -, e per i restanti ha insistito nelle conclusioni con dimanda di vittoria di spese di giudizio.

Il giudice si è riservato.

Considerato in

DIRITTO

1. Il tema sottoposto all'odierno esame richiede una preliminare ricostruzione della disciplina del trattamento previdenziale dei militari cessati dal servizio nel periodo temporale di interesse, che ha coinvolto il passaggio dal sistema retributivo ante 1995 a quello contributivo a seguito delle riforme intervenute nella materia.

In particolare, come già rilevato in giurisprudenza, "*il d.l. n. 201/2011, conv. In legge 214/2011 (cd. Riforma Fornero) ha introdotto il sistema contributivo denominato pro-rata valido per tutti i lavoratori, per cui le pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 2012, il trattamento previdenziale per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva si componeva inizialmente di tre quote:*

1) ***quota A****, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;*

2) ***quota B****, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;*

3) ***quota C****, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011.*

La disposizione, diretta ad un contenimento della spesa previdenziale nella formulazione originaria del 2011, ha prodotto paradossalmente un effetto opposto con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente retributivo e che, al 31 dicembre 2011, erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni: questi

pensionati, infatti, per effetto della riforma Fornero, hanno inizialmente beneficiato di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, - la c.d. “quota C” - *così ampliando l’anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.*

In altri termini, la categoria si è avvantaggiata del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto, pur avendo già raggiunto il “massimo” della pensione nel sistema retributivo, poteva aggiungere un’ulteriore quota contributiva, incrementativa dell’importo finale.

Al fine di correggere il paradosso, la legge di stabilità per il 2015 [legge n. 190/2014]*, novellando il comma 2 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, come conv. ex lege n. 214/2011, ha aggiunto il seguente periodo:* “In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.”.

Il successivo comma 708 ha, poi, precisato che tale limite “si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.”

Il legislatore ha così introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri anteriforma e post riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato." (Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 225/2023).

In altri termini, *"il meccanismo del doppio calcolo si applica al personale militare, previsto dall'art. 1, commi 707 – 709 della legge n. 190 del 2014, a seguito della introduzione della formula di calcolo contributivo, per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012*, [proprio] *ad evitare che l'importo complessivo del trattamento possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con le regole vigenti al 31 dicembre 2011 (v. circolare INPS 10.5.2015, n. 74)"* (Corte dei conti, Sez. Lazio, sent. n. 115/2024).

Poiché la novella introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento, nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo non può essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% se già raggiunta prima del 31 dicembre 2011, poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare, ai sensi del principio generale di cui all'art. 54, comma 7, del D.P.R. n.1092/1973 (Corte dei conti, Sez. III Centr., sent. n. 172/2022; Sez. Toscana, sent. n. 225/2023; Sez. Campania, sent. n. 607/2023).

In applicazione del medesimo principio, tale aliquota non può essere superata neppure nel calcolo del trattamento con il metodo *pro rata* se sia stata comunque raggiunta in data successiva al 31 dicembre 2011, ma antecedente alla data di cessazione dal servizio.

Conseguentemente la valorizzazione dei contributi versati durante il periodo di ausiliaria può avvenire solo compatibilmente con il rispetto di tale limite e, dunque, solo a favore di chi, alla cessazione dal servizio, non l'abbia raggiunto (Cfr. Corte dei conti, Sez. Campania, sent. n. 608/2023; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 67/2023; Sez. Lombardia, sent. n. 96/2023; Sez. Calabria, sent. nn. 185/2023 e 189/2023).

2. Alla luce della suestesa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, venendo al merito della controversia, deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda presentata dai sig.ri -, per sopravvenuto riconoscimento della pretesa avanzata in atti, come concordemente chiesto dalle parti in causa.

Come visto infatti, nelle more del giudizio il Ministero ha emesso per questi ultimi il decreto di pensione definitiva e, considerato che si trovavano nella posizione di cessati dal servizio successivamente alla data del 31 dicembre 2011, senza aver raggiunto la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80%, ha calcolato il trattamento previdenziale spettante applicando il sistema *pro-rata* e sommando le quote A + B + C, potendo, in questo caso, valorizzare anche i contributi versati nel periodo di ausiliaria.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1864 COM, la quota C è stata accresciuta del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta al termine dell'ausiliaria stessa, avendo riguardo ai valori desumibili dalla tabella di revisione periodica di detti coefficienti per effetto degli

appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello Stato, ed è andata a sostituire la corrispondente quota "C" calcolata all'atto del collocamento in ausiliaria, sommandosi nel nuovo importo alle quote retributive del trattamento pensionistico A e B, a loro volta rideterminate al termine del periodo di ausiliaria ai sensi dell'art. 1871 del C.O.M..

Si ritiene pertanto soddisfatta la pretesa dei ricorrenti.

3. Al contrario deve essere rigettata la domanda presentata dai restanti ricorrenti in quanto infondate nel merito.

Quanto ai sigg.ri -, la pretesa non è fondata in quanto cessati dal servizio in data anteriore alla c.d. riforma Fornero del 2011 e in godimento di pensione definitiva calcolata interamente con il sistema retributivo per aver raggiunto al 31 dicembre 1995 i 18 anni di contributi.

Come visto, in tali casi, in applicazione dell'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, non è possibile l'attribuzione in via aggiuntiva della quota C, in quanto determinerebbe la valorizzazione di contribuzione aggiuntiva rispetto a quella massima di legge, di 40 anni di contributi, non ammessa dall'ordinamento.

Infatti, tale possibilità è stata presa in considerazione proprio dalla disposizione della legge di stabilità per il 2015 sopraddetta per escluderla, non lasciando adito ad altre interpretazioni.

4. Analogamente deve essere rigettata, in quanto infondata nel

merito, la domanda dei sigg.ri -, che, anche se cessati successivamente al 31 dicembre 2011, avevano tuttavia raggiunto a tale data un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e l'80% della base pensionabile. Pertanto, il calcolo del trattamento previdenziale loro spettante, riconosciuto secondo il sistema *pro rata*, ha tenuto conto dell'anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 2012 e sino alla data del collocamento in congedo, in applicazione della novella recata dalla legge n. 190/2014, ma non ha valorizzato i contributi versati durante il periodo di ausiliaria, proprio perché, al 31 dicembre 2011 avevano raggiunto la massima aliquota loro riconoscibile, dell'80%, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. circolare della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva M_D A934676 0036294 del 14/4/2022).

5. Neppure può essere accolta la domanda subordinata di restituzione dei contributi versati e non valorizzati a favore dei ricorrenti non soddisfatti, anch'essa infondata.

Infatti, vige nel nostro ordinamento il principio di eccezionalità della restituzione dei contributi non utilizzati, stante il carattere solidaristico della prestazione contributiva e la non ricorrenza di un rapporto sinallagmatico tra il versamento e la percezione del trattamento previdenziale che, sebbene venga conteggiato sulla base del versato, come sopra visto, non è in rapporto di corrispettività con lo stesso. Conseguentemente, "*non possono trovare applicazione, in questo caso, i principi operanti in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, … nonché delle norme in tema d'indebito*

oggettivo e di ingiustificato arricchimento" (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 126/ 2017, Cass., sent. nn. 12596/1999 e 10649/1990).

Afferma, infatti, al riguardo, la Suprema Corte, che *"nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria vige il principio dell'acquisizione, alla gestione previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico, in forza del principio solidaristico che rappresenta l'impronta caratteristica della previdenza obbligatoria generale, e della tendenziale negazione della corrispettività tra contributi e prestazioni…" (Cass. SS. UU. n. 879 del 2007, richiamata dalla Sez. I App., sentenza n. 126 del 2017).*

Ne discende che un eventuale obbligo di rimborso dei contributi avrebbe carattere eccezionale e, pertanto, potrebbe ammettersi solo in presenza di specifica previsione di legge (in tal senso, cfr. Corte cost., sentt. nn. 404/2000 e 439/2005), come avviene per il d.P.R. n. 818/1957 che prevede tale possibilità, ma solo nella circostanza di un indebito versamento contributivo.

In tale fattispecie non può sostenersi rientrino i versamenti oggetto dell'odierno giudizio, dato che sono "*attinenti a un arco temporale in cui il soggetto, dopo il congedo, è stato iscritto nello speciale ruolo dell'ausiliaria, di cui all'art. 992 del C.O.M., per un eventuale utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni statali o territoriali, ricevendo legittimamente un'indennità*" (Corte dei conti, Sez. Sardegna, sent. n. 102/2024).

6. Stante la complessità e la novità della materia, nonché l'intervenuta

cessazione della materia del contendere per alcuni dei ricorrenti, si ritengono sussistere valide ragioni per la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto dai sigg.ri -, contro il Ministero della Difesa,

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte dai sigg.ri -;

RESPINGE

le domande di ricalcolo della pensione, nonché quella subordinata di restituzione dei contributi versati nel periodo di ausiliaria proposte dai sig.ri -, in quanto infondate.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Depositata in Segreteria il 12/02/2025

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Firenze, 12/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente